

PERCORSO FORMATIVO — AI GENERATIVA APPLICATA

Dispensa 13

L'AI Act Europeo

Il quadro normativo europeo sull'intelligenza artificiale, tradotto in implicazioni pratiche per l'uso quotidiano.

A cura di Marco Consiglio

Formatore e Course Director — Contenuti aggiornati al 2026

Indice

1. Introduzione e obiettivi didattici	3
2. Che cos'è l'AI Act, e perché adotta un approccio basato sul rischio.....	4
3. Le quattro categorie di rischio previste dall'AI Act	6
4. Gli obblighi di trasparenza per i sistemi di AI generativa.....	9
5. Le responsabilità distinte tra fornitore e utilizzatore professionale.....	11
6. Implicazioni pratiche per un utilizzatore professionale.....	undefined
7. Il calendario di applicazione e l'evoluzione normativa.....	15
8. Un principio di sintesi: la conformità come responsabilità condivisa.....	17
9. Caso pratico guidato.....	18
10. Glossario dei termini chiave.....	20
11. Checklist finale e autoverifica.....	21
12. Riferimenti e risorse aggiornate al 2026	22

1. Introduzione e obiettivi didattici

Questa dispensa prosegue il percorso AI Generativa Applicata, affrontando il secondo grande tema normativo di questo percorso, dopo il GDPR già presentato nella Dispensa 12: il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, comunemente noto come AI Act, il primo quadro normativo organico al mondo specificamente dedicato alla regolamentazione dell'intelligenza artificiale.

Applicando lo stesso principio di accessibilità già presentato nella Dispensa 12 di questo percorso, questa dispensa traduce i principi normativi dell'AI Act in implicazioni pratiche comprensibili per un utilizzatore professionale, senza pretesa di sostituire una consulenza legale specialistica per situazioni di particolare complessità.

A chi si rivolge questa dispensa

Si rivolge a chi ha seguito le prime dodici dispense di questo percorso e desidera comprendere, in termini accessibili, il quadro normativo specifico dell'Unione Europea in materia di intelligenza artificiale.

Un chiarimento preliminare importante

Applicando lo stesso principio di onestà metodologica già presentato nella Dispensa 12 di questo percorso, anche questa dispensa non sostituisce una consulenza legale specialistica: l'AI Act è un regolamento complesso e articolato, con provvedimenti attuativi ancora in fase di sviluppo secondo quanto sarà approfondito nel capitolo 7 di questa dispensa, e per situazioni di particolare complessità un professionista dovrebbe sempre rivolgersi a un consulente legale qualificato in questa materia specifica.

Un elemento di continuità con la parte normativa già avviata

Applicando quanto già presentato nella Dispensa 12 di questo percorso a proposito del GDPR, questa dispensa completa il quadro normativo essenziale già avviato in quella dispensa: mentre il GDPR disciplina specificamente il trattamento dei dati personali, l'AI Act disciplina più ampiamente lo sviluppo e l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale in quanto tali, due quadri normativi distinti ma spesso applicabili contemporaneamente a uno stesso utilizzo di questi strumenti, come sarà approfondito con maggiore dettaglio nel capitolo 8 di questa dispensa.

Obiettivi di apprendimento

1. Comprendere che cos'è l'AI Act e il suo approccio basato sul rischio;
2. Conoscere le quattro categorie di rischio previste dal regolamento;
3. Comprendere gli obblighi di trasparenza per i sistemi di AI generativa;
4. Distinguere le responsabilità tra fornitore e utilizzatore professionale;
5. Conoscere le implicazioni pratiche per un utilizzatore professionale;

6. Comprendere il calendario di applicazione e l'evoluzione normativa in corso.

2. Che cos'è l'AI Act, e perché adotta un approccio basato sul rischio

Applicando quanto già presentato nella Dispensa 12 di questo percorso a proposito del GDPR come primo quadro normativo rilevante, presentiamo ora l'AI Act, entrato in vigore nell'Unione Europea a partire dal 2024, con un'applicazione progressiva delle sue disposizioni nel corso degli anni successivi.

Una definizione operativa

L'AI Act è il regolamento dell'Unione Europea che disciplina lo sviluppo, l'immissione sul mercato, e l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, adottando un approccio basato sul rischio: più elevato è il rischio potenziale associato a un determinato utilizzo di questi sistemi, più stringenti sono gli obblighi normativi previsti.

Perché un approccio basato sul rischio, e non un divieto generalizzato

Applicando lo stesso principio di equilibrio già più volte richiamato in questo percorso, l'approccio dell'AI Act riflette il riconoscimento che l'intelligenza artificiale comprende un'ampia varietà di applicazioni con implicazioni molto diverse tra loro: un sistema utilizzato per raccomandazioni di contenuti multimediali comporta rischi molto diversi rispetto a un sistema utilizzato per decisioni relative a candidature di lavoro o a servizi essenziali. Questo approccio graduato, distinto da un divieto generalizzato o da un'assenza totale di regolamentazione, riflette lo stesso principio di proporzionalità già più volte richiamato in questo percorso, applicato ora a livello normativo europeo.

Un elemento distintivo rispetto ad altri approcci normativi possibili

Un elemento distintivo utile per comprendere meglio la logica dell'AI Act: a differenza di un approccio normativo che regoli la tecnologia in sé, indipendentemente dal suo utilizzo concreto, l'AI Act si concentra prevalentemente sulle conseguenze pratiche di un determinato utilizzo, un approccio che risulta coerente con la natura estremamente versatile degli strumenti di AI generativa già presentati in questo intero percorso: lo stesso identico strumento tecnico può essere utilizzato per compiti di rischio molto diverso tra loro, secondo quanto sarà approfondito con esempi concreti nel capitolo 3 di questa dispensa, un elemento che rende un approccio normativo focalizzato sull'uso più appropriato rispetto a un approccio focalizzato unicamente sulla tecnologia sottostante.

Un principio importante: la maggior parte degli usi professionali comuni rientra nel rischio limitato

Applicando quanto sarà approfondito con maggiore dettaglio nel capitolo 3 di questa dispensa, è importante comprendere fin da subito che la maggior parte degli utilizzi già presentati nelle dispense precedenti di questo percorso (scrittura professionale, analisi di documenti,

automazione di compiti ripetitivi) rientra tipicamente nelle categorie di rischio limitato o minimo previste dal regolamento, non nelle categorie più stringenti riservate a utilizzi di rischio più elevato.

Un chiarimento su una possibile fonte di confusione terminologica

Un chiarimento utile, spesso motivo di confusione: il termine intelligenza artificiale, così come definito dall'AI Act, ha una portata più ampia di quanto un utilizzatore potrebbe intuitivamente aspettarsi, includendo non solo gli strumenti di AI generativa già presentati in questo percorso, ma anche una vasta gamma di altri sistemi automatizzati basati su tecniche di apprendimento automatico o su regole logiche predefinite. Questo significa che il regolamento si applica potenzialmente anche a strumenti già utilizzati da tempo in molte organizzazioni, non solo alle applicazioni più recenti di AI generativa che sono state al centro di questo intero percorso formativo, un elemento che un'organizzazione dovrebbe considerare nella propria complessiva valutazione di conformità normativa.

3. Le quattro categorie di rischio previste dall'AI Act

Applicando quanto già presentato nel capitolo 2 di questa dispensa a proposito dell'approccio basato sul rischio, presentiamo ora sistematicamente le quattro categorie di rischio previste dal regolamento, con esempi concreti per ciascuna categoria.

Le quattro categorie

Categoria	Descrizione	Esempio
Rischio inaccettabile	Pratiche vietate perché considerate una minaccia inaccettabile	Sistemi di manipolazione subliminale dannosa
Rischio elevato	Sistemi soggetti a obblighi stringenti di conformità	Sistemi per la selezione del personale
Rischio limitato	Sistemi soggetti principalmente a obblighi di trasparenza	Molti assistenti conversazionali generici
Rischio minimo	Sistemi senza obblighi normativi specifici significativi	Filtri antispam, videogiochi con AI

Un elemento importante: la classificazione dipende dall'uso, non solo dallo strumento

Applicando quanto già presentato nella Dispensa 8 di questo percorso a proposito della supervisione proporzionata al rischio, un elemento cruciale da comprendere è che la classificazione di rischio secondo l'AI Act dipende in larga misura dalla specifica finalità d'uso di un sistema, non solo dalle sue caratteristiche tecniche generali: uno stesso strumento di AI generativa può rientrare in categorie di rischio diverse a seconda che venga utilizzato per un compito di scrittura generica, secondo quanto già presentato nella Dispensa 5 di questo percorso, o per una decisione relativa alla selezione di personale, un utilizzo che rientrerebbe tipicamente nella categoria di rischio elevato.

Un esempio pratico aggiuntivo di questa distinzione basata sull'uso

Un secondo esempio utile per consolidare questo principio: uno strumento di generazione di immagini già presentato nella Dispensa 9 di questo percorso, utilizzato per produrre illustrazioni concettuali in una presentazione interna, rientra tipicamente in una categoria di rischio contenuto, mentre lo stesso identico strumento, se utilizzato per generare contenuti che simulano l'aspetto o la voce di una persona reale senza il suo consenso secondo il rischio già presentato nella Dispensa 9 di questo percorso, potrebbe rientrare in categorie normative più stringenti o addirittura in pratiche esplicitamente vietate dal regolamento, un ulteriore esempio di come la finalità specifica d'uso, non lo strumento tecnico in sé, determini la classificazione di rischio applicabile.

4. Gli obblighi di trasparenza per i sistemi di AI generativa

Applicando quanto già presentato nella Dispensa 11 di questo percorso a proposito della trasparenza proporzionata, approfondiamo ora gli obblighi di trasparenza specificamente previsti dall'AI Act per i sistemi di AI generativa, un tema di particolare rilevanza pratica per il pubblico a cui si rivolge questo percorso.

Gli obblighi tipici per i sistemi di AI generativa

- L'obbligo di informare le persone quando interagiscono con un sistema di intelligenza artificiale, salvo eccezioni specifiche previste dal regolamento;
- L'obbligo di contrassegnare i contenuti generati artificialmente, come immagini o video, in modo che risultino identificabili come tali, un principio che rafforza quanto già presentato nella Dispensa 9 di questo percorso a proposito dell'onestà rappresentativa;
- L'obbligo, per i fornitori di modelli di AI generativa più avanzati, di rispettare requisiti specifici di documentazione tecnica e trasparenza verso le autorità competenti.

Un'implicazione pratica per un utilizzatore professionale

Applicando quanto già presentato nella Dispensa 9 di questo percorso a proposito dell'onestà rappresentativa, questi obblighi normativi rafforzano, con una base giuridica esplicita, un principio già presentato in questo percorso su base puramente etica: un professionista dovrebbe essere consapevole che, in determinati contesti d'uso previsti dal regolamento, la mancata trasparenza sull'uso di contenuti generati artificialmente non è più solo una scelta etica discutibile, ma può comportare implicazioni normative dirette, un elemento che rafforza ulteriormente l'importanza dei principi già presentati nella Dispensa 9 e nella Dispensa 11 di questo percorso.

Un elemento pratico: le eccezioni previste dal regolamento

Un ultimo elemento pratico da conoscere, distinto dagli obblighi generali già presentati in questo capitolo: l'AI Act prevede alcune eccezioni specifiche a questi obblighi di trasparenza, ad esempio per contenuti che costituiscono opere manifestamente creative, satiriche, o artistiche, dove il contesto stesso rende sufficientemente chiara la natura generata del contenuto senza necessità di un'etichettatura esplicita aggiuntiva. Un professionista non dovrebbe presumere automaticamente di rientrare in queste eccezioni senza una verifica specifica, secondo lo stesso principio di prudenza già più volte richiamato in questo percorso, ma è utile conoscerne l'esistenza per comprendere la logica complessiva e proporzionata del regolamento.

5. Le responsabilità distinte tra fornitore e utilizzatore professionale

Applicando quanto già presentato nella Dispensa 12 di questo percorso a proposito della distinzione tra titolare e responsabile del trattamento nel GDPR, presentiamo ora una distinzione analoga prevista dall'AI Act, tra il fornitore di un sistema di intelligenza artificiale e il suo utilizzatore professionale, indicato nel regolamento come deployer.

Una distinzione di responsabilità

Il fornitore di un sistema di intelligenza artificiale, tipicamente l'organizzazione che sviluppa e immette sul mercato lo strumento, assume responsabilità specifiche relative alla progettazione, alla documentazione tecnica, e alla conformità generale del sistema secondo quanto già presentato nel capitolo 3 di questa dispensa. L'utilizzatore professionale, indicato come deployer, assume invece responsabilità specifiche relative al proprio utilizzo concreto di quel sistema, in particolare per i sistemi classificati a rischio elevato, con obblighi che includono, tra gli altri, la supervisione umana adeguata già presentata nella Dispensa 8 di questo percorso a proposito degli agenti AI.

Un parallelo utile con la distinzione già presentata a proposito del GDPR

Applicando quanto già presentato nella Dispensa 12 di questo percorso a proposito della distinzione tra titolare e responsabile del trattamento, questa distinzione di ruoli previsti dall'AI Act presenta un parallelo concettuale utile con quella distinzione, pur trattandosi di quadri normativi distinti con proprie definizioni tecniche specifiche: in entrambi i casi, la normativa riconosce che soggetti diversi lungo la catena di sviluppo e utilizzo di una tecnologia assumono responsabilità differenziate e proporzionate al proprio effettivo ruolo e controllo sul sistema, un principio di responsabilità distribuita che un professionista, avendo già familiarizzato con la distinzione analoga presentata nella Dispensa 12 di questo percorso, può applicare più agevolmente anche a questo secondo quadro normativo.

Un principio pratico: comprendere il proprio ruolo specifico

Applicando quanto già presentato nella Dispensa 10 di questo percorso a proposito delle linee guida condivise, un professionista dovrebbe comprendere, con il supporto della propria organizzazione, quale ruolo assume in relazione a uno specifico sistema di AI generativa utilizzato: nella maggior parte dei casi già presentati in questo percorso, un professionista agisce come utilizzatore finale di uno strumento fornito da terzi, non come fornitore secondo la definizione normativa già presentata in questo capitolo, un elemento che orienta le responsabilità specifiche applicabili al proprio contesto.

Un caso intermedio: quando un'organizzazione diventa essa stessa fornitore

Un ultimo caso pratico da conoscere, distinto dal ruolo tipico di utilizzatore già presentato in questo capitolo: un'organizzazione che personalizza in modo sostanziale uno strumento di AI generativa di base, ad esempio addestrandolo ulteriormente su propri dati specifici o modificandone significativamente le finalità originarie previste dal fornitore originale, potrebbe assumere essa stessa, secondo alcune disposizioni dell'AI Act, un ruolo assimilabile a quello di fornitore per il sistema così modificato, con le responsabilità corrispondenti già presentate in questo capitolo. Questo scenario, meno comune per la maggior parte degli utilizzi già presentati in questo percorso, richiede una valutazione specifica con il supporto di un consulente legale qualificato quando un'organizzazione considera un livello di personalizzazione tecnica particolarmente significativo di uno strumento di base.

6. Implicazioni pratiche per un utilizzatore professionale

Applicando quanto già presentato nei capitoli precedenti di questa dispensa, sintetizziamo ora le implicazioni pratiche più rilevanti dell'AI Act per un utilizzatore professionale che opera nel contesto già presentato in questo percorso, distinto dal contesto di un fornitore o sviluppatore di sistemi di intelligenza artificiale.

Per la maggior parte degli utilizzi quotidiani, un impatto normativo contenuto

Applicando quanto già presentato nel capitolo 2 di questa dispensa, per la maggior parte dei compiti già presentati nelle dispense precedenti di questo percorso (scrittura professionale, analisi di documenti, automazione di compiti ripetitivi), l'impatto pratico diretto dell'AI Act su un singolo utilizzatore professionale risulta generalmente contenuto, poiché questi utilizzi rientrano tipicamente nelle categorie di rischio limitato o minimo già presentate nel capitolo 3 di questa dispensa, con obblighi di trasparenza già presentati nel capitolo 4 come principale implicazione pratica diretta.

Un'attenzione specifica per utilizzi di rischio più elevato

Applicando quanto già presentato nel capitolo 3 di questa dispensa, un'attenzione normativa più significativa è richiesta quando questi strumenti vengono utilizzati per decisioni con un impatto diretto e significativo sulla vita delle persone: selezione del personale, valutazione dell'affidabilità creditizia, o altre applicazioni classificate a rischio elevato dal regolamento, contesti in cui un professionista dovrebbe coinvolgere esplicitamente la propria organizzazione e, quando necessario, un consulente legale qualificato, secondo lo stesso principio di prudenza già presentato nella Dispensa 12 di questo percorso.

Un principio pratico riassuntivo: una semplice domanda di autovalutazione

Applicando quanto già presentato in questo intero capitolo, un professionista che desidera un primo orientamento pratico rapido può porsi una domanda semplice ma efficace prima di un nuovo utilizzo di questi strumenti: questo utilizzo specifico potrebbe influenzare, direttamente o indirettamente, una decisione significativa sulla vita, i diritti, o le opportunità di un'altra persona? Una risposta affermativa a questa domanda dovrebbe orientare il professionista verso una maggiore cautela e verso il coinvolgimento della propria organizzazione secondo quanto già presentato in questo capitolo, mentre una risposta negativa, tipica della maggior parte dei compiti quotidiani già presentati in questo percorso, conferma generalmente un impatto normativo contenuto secondo il principio già presentato in questo capitolo.

7. Il calendario di applicazione e l'evoluzione normativa

Applicando lo stesso principio di aggiornamento continuativo già più volte richiamato in questo percorso, presentiamo ora un elemento pratico di grande rilevanza: il calendario di applicazione progressiva dell'AI Act, e la sua natura di normativa ancora in fase di piena attuazione.

Un'applicazione progressiva nel tempo

Applicando lo stesso principio di gradualità già più volte richiamato in questo percorso, l'AI Act non è entrato in vigore con tutte le proprie disposizioni applicabili simultaneamente, ma prevede un calendario di applicazione progressiva su più anni, con le disposizioni relative alle pratiche vietate applicate per prime, seguite progressivamente dagli obblighi relativi ai sistemi a rischio elevato e dalle altre disposizioni del regolamento, un elemento che un professionista dovrebbe considerare quando si informa sullo stato attuale degli obblighi effettivamente applicabili.

Un elemento pratico: distinguere tra norma in vigore e norma applicabile

Un chiarimento tecnico utile, spesso motivo di confusione anche in altri ambiti normativi: l'entrata in vigore di un regolamento, il momento in cui il testo normativo diventa formalmente parte dell'ordinamento giuridico, non coincide necessariamente con la piena applicabilità di tutte le sue disposizioni, che possono essere soggette a periodi transitori differenziati secondo quanto già presentato in questo capitolo. Un professionista che consulta fonti informative su questo regolamento dovrebbe prestare attenzione a questa distinzione, verificando non solo se una determinata disposizione sia formalmente parte del regolamento, ma anche se il periodo transitorio specifico per quella disposizione sia già trascorso al momento della propria valutazione, un dettaglio che può fare una differenza concreta nella determinazione degli obblighi effettivamente vigenti in un dato momento.

Un principio pratico di aggiornamento continuativo su questo tema specifico

Applicando quanto già presentato nella Dispensa 1 di questo percorso a proposito dell'apprendimento continuativo, data la complessità e la natura ancora in evoluzione di questo quadro normativo, con provvedimenti attuativi e linee guida interpretative che continuano a essere pubblicati nel tempo, un professionista dovrebbe mantenere un aggiornamento periodico specifico su questo tema, secondo lo stesso principio di aggiornamento selettivo già presentato nella Dispensa 4 di questo percorso, privilegiando le fonti ufficiali e aggiornate rispetto a informazioni non verificate o non più attuali.

Un ultimo elemento: il valore di una funzione di monitoraggio normativo condivisa

Un ultimo elemento pratico, distinto dall'aggiornamento individuale già presentato in questo capitolo: applicando quanto già presentato nella Dispensa 10 di questo percorso a proposito del referente interno, un'organizzazione strutturata dovrebbe considerare l'opportunità di affidare

esplicitamente a una funzione specifica, anche part-time o condivisa con altre responsabilità, il monitoraggio continuativo dell'evoluzione normativa in questo ambito, evitando che questo compito ricada in modo informale e non coordinato su ciascun singolo professionista. Questa funzione di monitoraggio centralizzato, i cui aggiornamenti vengono poi diffusi attraverso le linee guida condivise già presentate nella Dispensa 10 di questo percorso, garantisce una risposta organizzativa più coerente e tempestiva ai continui sviluppi di questo quadro normativo ancora in fase di piena attuazione.

8. Un principio di sintesi: la conformità come responsabilità condivisa

Concludiamo la parte teorica di questa dispensa con una riflessione di sintesi su un principio trasversale: la conformità all'AI Act, come già presentato per il GDPR nella Dispensa 12 di questo percorso, non è una responsabilità che ricade unicamente sul singolo professionista, ma una responsabilità condivisa tra il professionista, la propria organizzazione, e il fornitore dello strumento utilizzato.

Un'integrazione naturale con quanto già presentato in questo percorso

Applicando quanto già presentato nella Dispensa 10 di questo percorso a proposito delle linee guida condivise, la conformità normativa presentata in questa dispensa si integra naturalmente con gli strumenti organizzativi già presentati in quella dispensa: linee guida condivise aggiornate, un referente interno informato, e una cultura organizzativa attenta alla conformità normativa rappresentano gli strumenti pratici più efficaci per gestire responsabilmente le implicazioni dell'AI Act, molto più di uno sforzo isolato del singolo professionista privo di supporto organizzativo.

Un ultimo elemento: la convergenza tra GDPR e AI Act

Applicando quanto già presentato nella Dispensa 12 di questo percorso a proposito del GDPR, un'ultima riflessione utile riguarda la convergenza pratica tra i due quadri normativi presentati in queste ultime due dispense: molti degli utilizzi di questi strumenti che coinvolgono un rischio normativo più elevato secondo l'AI Act già presentato in questo capitolo coinvolgono tipicamente anche un trattamento di dati personali rilevante secondo il GDPR già presentato nella Dispensa 12 di questo percorso, un elemento che suggerisce l'opportunità di una valutazione integrata e coordinata di entrambi questi quadri normativi, piuttosto che una valutazione separata e frammentata, quando un professionista o un'organizzazione affrontano un nuovo utilizzo di questi strumenti di particolare rilevanza normativa.

Un principio di sintesi per l'intera dispensa

Un principio di sintesi per l'intera dispensa

L'AI Act europeo, in tutte le dimensioni presentate in questa dispensa — l'approccio basato sul rischio, le quattro categorie previste, gli obblighi di trasparenza, la distinzione tra fornitore e utilizzatore, le implicazioni pratiche, il calendario di applicazione — completa il quadro normativo essenziale per un utilizzo responsabile di questi strumenti, sempre nella consapevolezza che, per situazioni complesse, il supporto della propria organizzazione e di un consulente legale qualificato restano risorse indispensabili.

Un ultimo elemento: la posizione dell'Europa in un contesto globale

Un'ultima riflessione conclude questa dispensa: l'AI Act rappresenta, come già presentato in questo capitolo, il primo quadro normativo organico al mondo dedicato specificamente all'intelligenza artificiale, un approccio che altre giurisdizioni stanno osservando con attenzione nello sviluppo dei propri quadri normativi. Un professionista che opera in un contesto internazionale, o che utilizza strumenti forniti da organizzazioni con sede al di fuori dell'Unione Europea, dovrebbe essere consapevole che questo quadro normativo europeo, per quanto specifico al proprio contesto geografico immediato, si inserisce in un panorama normativo globale ancora in evoluzione, con approcci normativi che potrebbero differire significativamente tra diverse giurisdizioni, un elemento di complessità aggiuntiva per chi opera in contesti professionali internazionali.

9. Caso pratico guidato

Concludiamo la parte teorica con un caso pratico semplificato, che applica gli strumenti presentati in questa dispensa.

Il contesto

Riprendiamo il caso già presentato nelle dispense precedenti di questo percorso: il responsabile amministrativo, dopo aver già affrontato la valutazione di un sistema di prima classificazione automatica delle candidature secondo quanto già presentato nella Dispensa 11 di questo percorso, deve ora considerare le implicazioni specifiche dell'AI Act per questo stesso sistema.

Passo 1 — Classificazione del rischio del sistema

Applicando gli strumenti del capitolo 3, il responsabile amministrativo, insieme alla propria organizzazione, verifica che un sistema di classificazione delle candidature rientri tipicamente nella categoria di rischio elevato prevista dall'AI Act, trattandosi di un sistema con impatto diretto sulla selezione del personale.

Passo 2 — Comprensione del proprio ruolo come deployer

Applicando gli strumenti del capitolo 5, viene chiarito che l'organizzazione assume il ruolo di utilizzatore professionale, deployer, di questo sistema, con responsabilità specifiche di supervisione umana adeguata, distinte dalle responsabilità del fornitore dello strumento tecnico utilizzato.

Passo 3 — Verifica degli obblighi di trasparenza

Applicando gli strumenti del capitolo 4, viene verificato che i candidati siano adeguatamente informati dell'utilizzo di un sistema automatizzato nella prima fase di selezione, coerentemente con gli obblighi di trasparenza già presentati in quel capitolo.

Passo 4 — Coinvolgimento di un supporto specialistico

Applicando gli strumenti del capitolo 7, data la classificazione a rischio elevato del sistema, l'organizzazione coinvolge un consulente legale specializzato per verificare la piena conformità agli obblighi specifici previsti per questa categoria di rischio, secondo il principio di prudenza già presentato in quel capitolo.

Passo 5 — Aggiornamento delle linee guida interne

Applicando gli strumenti già presentati nella Dispensa 10 di questo percorso, le linee guida condivise dell'ufficio vengono aggiornate per riflettere esplicitamente queste implicazioni normative, un materiale di riferimento utile per future decisioni simili all'interno dell'organizzazione.

Che cosa insegna questo caso

Il caso mostra come i principi dell'AI Act presentati in questa dispensa si applichino concretamente a un utilizzo di rischio elevato, richiedendo un livello di attenzione normativa significativamente maggiore rispetto agli utilizzi quotidiani più comuni già presentati nelle dispense precedenti di questo percorso, e la necessità di un supporto organizzativo e specialistico adeguato.

10. Glossario dei termini chiave

Come per le dispense precedenti di questo percorso, riportiamo un glossario di sintesi dei principali termini introdotti.

AI Act	Regolamento dell'Unione Europea che disciplina lo sviluppo e l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale secondo un approccio basato sul rischio.
Deployer	Termine con cui l'AI Act indica l'utilizzatore professionale di un sistema di intelligenza artificiale.
Rischio elevato	Categoria di sistemi soggetti a obblighi normativi stringenti secondo l'AI Act, tra cui i sistemi per la selezione del personale.

11. Checklist finale e autoverifica

Come per le dispense precedenti, dedichiamo un momento all'autoverifica personale prima di proseguire.

Domande di autoverifica

1. Sapresti spiegare che cos'è l'AI Act e perché adotta un approccio basato sul rischio?
2. Ricordi le quattro categorie di rischio previste dal regolamento, con un esempio per ciascuna?
3. Sapresti indicare almeno due obblighi di trasparenza per i sistemi di AI generativa?
4. Ricordi la distinzione tra fornitore e utilizzatore professionale, deployer?
5. Sapresti spiegare perché la maggior parte degli utilizzi quotidiani ha un impatto normativo contenuto?
6. Ricordi perché è importante mantenere un aggiornamento continuativo su questo specifico tema normativo?

Come procedere

Se le risposte sono arrivate con sicurezza, si può proseguire con la Dispensa 14, il caso integrato conclusivo di questo percorso. In caso di incertezza, si consiglia di rileggere i capitoli corrispondenti, in particolare quelli relativi alle categorie di rischio e alle responsabilità distinte.

12. Riferimenti e risorse aggiornate al 2026

Per approfondimenti autonomi, si segnalano alcune categorie di risorse utili:

- Il testo integrale dell'AI Act, disponibile sui siti istituzionali dell'Unione Europea;
- Le linee guida e i provvedimenti attuativi pubblicati progressivamente dalla Commissione Europea e dalle autorità nazionali competenti;
- Pubblicazioni aggiornate sull'evoluzione normativa di questo regolamento, un ambito in fase di attuazione progressiva;
- Il confronto diretto con un consulente legale qualificato in questa materia specifica, risorsa indispensabile per situazioni di particolare complessità.

Chiusura della Dispensa 13

Con questa dispensa si conclude la parte normativa di questo percorso, dopo il GDPR già presentato nella Dispensa 12 e l'AI Act qui presentato. La dispensa successiva proporrà un caso integrato che ripercorre l'intero percorso, applicando in sequenza tutti gli strumenti già presentati nelle tredici dispense fin qui completate.

Marco Consiglio

Formatore e Course Director — 2026